

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 12 NOVEMBRE 1952

(88^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e rinvio)

« Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano correzioni di elaborati scritti, ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive » (N. 2475) (Di iniziativa del senatore Varriale):

TOSATTI <i>relatore</i>	Pag. 1002 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	1002 e <i>passim</i>
TONELLO	1003
LOVERA	1004
RUSSO	1004
PRESIDENTE	1004 e <i>passim</i>
LAMBERTI	1005
FILIPPINI	1005
SAPORI	1006
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1006 e <i>passim</i>

(Discussione e approvazione)

« Sospensione dell'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione dei professori medi alle

sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino » (N. 2555):

LAMBERTI, <i>relatore</i>	Pag. 1008
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1009

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale » (N. 2556):

FILIPPINI, <i>relatore</i>	1009 e <i>passim</i>
MERLIN Angelina	1010
RUSSO	1010
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1011
ROLFI	1011
PRESIDENTE	1011
LAMBERTI	1013

La riunione ha inizio alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Canonica, Caristia, Cermignani, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Giardina, Jannelli, Lambertini, Lovera, Magri, Merlin Angelina, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Platone, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello e Tosatti.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento è presente il senatore Lepore.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Resta.

RUSSO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio della proposta di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano correzione di elaborati scritti, ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive » (N. 2475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Varriale: « Ammissione dei laureati e diplomati ciechi a concorsi per cattedre di materie che non comportano correzione di elaborati scritti, ed estensione ad essi concorrenti delle norme preferenziali di cui al decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Tosatti.

TOSATTI, *relatore*. Confesso il mio imbarazzo nel fare questa relazione. Personalmente mi sono sempre preoccupato di sollecitare le provvidenze riguardanti i minorati ciechi, sordomuti ecc.; e sarei pertanto più che lieto di raccomandare il presente disegno di legge. D'altra parte, però, io penso che, nel caso specifico, se dobbiamo interessarci dei ciechi, dobbiamo preoccuparci anche della scuola e degli alunni. La scuola si attua con la conoscenza diretta degli alunni. Ora, io penso che, per quanto un cieco possa essere un uomo geniale, non potrà però mai essere adatto ad esplicare una funzione in questo campo. Per i ciechi di guerra la cosa è già diversa, perchè si tratta di persone che hanno potuto farsi una esperienza della vita comune. Ma i ciechi fin dalla nascita vivono in un mondo proprio, circoscritto, sotto certi aspetti anche più intenso; si sa benissimo che per determinate arti i ciechi hanno una sensibilità specialissima.

Qui si parla di esclusione di materie che comportano la correzione di elaborati scritti. Quali sarebbero dunque le discipline che i ciechi potrebbero insegnare? Penso la storia e la filosofia; non le discipline fisiche, perchè comportano esperimenti ed altro; forse anche la matematica.

A Roma abbiamo già avuto degli insegnanti ciechi, ciechi di guerra però, i quali, ripeto, si

trovano in una situazione molto diversa. Il cieco di guerra, innanzitutto, può destare un rispetto particolare per la sua condizione, e poi ricorda una quantità di cose, ha delle esperienze analoghe a quelle dei giovani a cui fa scuola. L'insegnamento dei ciechi di guerra, per la verità, non ha fatto verificare inconvenienti gravi. Però, per il mantenimento della disciplina nella classe, il cieco era sempre accompagnato da un assistente. Questo fatto già comincia a costituire una notevole difficoltà. Io mi trovo, perciò, piuttosto perplesso di fronte al provvedimento proposto. Non posso fare a meno di osservare che l'insegnante cieco resterà sempre in un mondo estraneo a quello degli alunni. Del resto, è noto che la conoscenza degli scolari viene anche, e soprattutto, col guardarli in faccia. Non solo, ma si possono facilmente immaginare gli inconvenienti pratici che si verificherebbero. Il meno che può avvenire è che un alunno venga interrogato facendosi passare al posto di un altro o che si giunga alla fine dell'anno senza che l'insegnante conosca gli alunni. Il giudizio che il professore formula sull'alunno, è composto da una quantità innumerevoli di cose, non soltanto dalla semplice e sporadica interrogazione trimestrale.

Nel complesso mi sembra che soprattutto per quanto riguarda la conoscenza degli alunni, la disciplina e l'esperienza della vita, e quella comunicativa che deve esistere fra l'insegnante e l'alunno: tutto ciò non si possa ottenere da un insegnante cieco.

Mi pare perciò che, per indulgere ad un sentimento nobilissimo, che tutti proviamo, si rischi di compromettere il buon andamento della scuola. Non mi sento, perciò, di raccomandare la proposta di legge alla Commissione.

MERLIN ANGELINA. Comprendo il sentimento di pietà ed umanità che ha ispirato il senatore Varriale nel proporre questo disegno di legge; tuttavia, anch'io, come l'onorevole relatore, mi sono trovata perplessa dopo la lettura del progetto. Poichè entrambi siamo insegnanti ed abbiamo una pratica notevole della scuola, mi sono posta il problema dallo stesso punto di vista con cui l'ha visto il relatore.

Noi sappiamo che quando si concorre ad una cattedra, è necessario presentare un certificato di sana e robusta costituzione fisica e di assenza di imperfezioni fisiche, che possano menomare il prestigio dell'insegnante. Vieni fatto di domandarsi se l'essere ciechi menomi, non dico il prestigio, ma quella che è la possibilità di funzionare nella qualità di insegnante in una scuola.

Io ho vissuto molti anni accanto ad un collega cieco all'Istituto Santa Caterina da Siena, scuola magistrale professionale femminile di Milano. Vi era in quell'istituto come insegnante di canto e di musica, che è appunto un ramo in cui i ciechi sono molto sensibili, un maestro, persona di grande valore. Chi avesse ascoltato i cori delle nostre ragazze, sarebbe rimasto stupito dell'elevatezza artistica da esse raggiunta. Come dunque un maestro cieco poteva riuscire ad ottenere tanto? La nostra Preside aveva dovuto mettere accanto all'insegnante cieco una professoressa sua amica, che era pensionata e che si prestava a mantenere la disciplina. Qualche volta non bastava nemmeno questa persona, ed occorreva che nelle ore di riposo si sacrificasse qualche altra insegnante per darle il cambio. Solo a questo patto si riusciva ad ottenere la disciplina. E si noti che si trattava di una scuola femminile, di ragazze di una certa età, dotate di sentimenti di comprensione, e che si trattava dell'insegnamento della musica, che è materia, la quale di per sé stessa attrae ed ingentilisce. Io mi chiedo cosa si sarebbe dovuto fare se si fosse trattato di un'altra materia.

Tutti noi abbiamo una vasta esperienza dell'insegnamento, sappiamo che c'è qualcosa che promana dall'insegnante e fa sì che egli ottenga la disciplina, si può dire, senza alzare la voce. Esiste insomma quel *quid* che fa dell'insegnante il dominatore paterno della propria classe. Al cieco manca in gran parte la possibilità di ottenere ciò; il cieco non può vedere. Possiamo forse ammettere che i ciechi di guerra si trovino in una situazione diversa, perchè hanno un'esperienza completa della vita. Ma al cieco nato questa esperienza manca. Come potrebbe egli capire tutto quello che s'agita nell'anima dello scolaro? Non fidatevi del senso di pietà dei ragazzi. I ragazzi talvolta sono crudeli ed approfittano di ogni debolezza.

L'adolescente non comprende le tragedie della vita e diventa forzatamente cattivo. Noi di fronte ad un cieco siamo presi da un sentimento di compassione. Voi credete che i ragazzi provino tale compassione? Potranno provarla in certi momenti, ma generalmente approfitteranno della minorazione dell'insegnante. Il primo elemento perchè una scuola funzioni bene è la disciplina ed io nego che questa possa essere ottenuta, salvo casi eccezionali, da un cieco. Ma noi non dobbiamo contemplare i casi eccezionali, bensì quelli normali e dobbiamo anzitutto tener presente gli interessi della scuola, qualunque possa essere il nostro sentimento di rammarico per l'esclusione dei ciechi dall'insegnamento.

TONELLO. So benissimo che, per accedere all'insegnamento, occorre un certificato di buona salute fisica ed è evidente che il cieco può svolgere soltanto quella parte di attività, per cui non è necessario l'organo che gli manca.

Ho avuto l'altro giorno un colloquio con il Presidente dell'Unione dei ciechi, il quale mi informava sulla presente proposta di legge, e cercava di difendere questa legge di fronte alla mia perplessità. Egli affermava che si trattava in fondo di ratificare uno stato di fatto, poichè già esistono insegnanti ciechi, i quali insegnano senza alcuna eccezione e danno un rendimento pari a quello degli altri insegnanti. Sono ciechi di guerra; ma egli obiettava che per essi valgono le stesse considerazioni che per i ciechi di nascita. L'unica differenza, indubbiamente notevole, è che i ciechi di guerra ricordano; per esempio essi sono in grado di capire i colori e così via.

Del resto, egli mi assicurava che, oltre a trattarsi di ratificare una situazione di fatto, le domande di ammissione a concorsi sarebbero veramente poche. Le ragioni da lui esposte non mi sono sembrate disprezzabili ed io penso che, con qualche cautela, la norma potrebbe essere accettata. Si potrebbe, per esempio, proporre che un assistente accompagni l'opera dell'insegnante cieco. Ci fu un tempo, sotto il regno lombardo-veneto, in cui, nelle scuole, esistevano i monitori, i quali assistevano i maestri, per quanto riguardava la disciplina. Un analogo assistente potrebbe essere istituito per il professore cieco.

Il provvedimento ha un valore morale altissimo. Io penso che il cieco, se assistito, può essere un grande educatore e la sua stessa infelicità può essere fonte di meditazione e di monito per i ragazzi. È vero che i fanciulli alle volte sono crudeli e lo diventano non so se per atavismo o per ragioni che al momento ci sfuggono. Ma il cieco può avere una missione educativa superiore a quella dell'uomo che vede o crede di vedere.

Per cui, se si include qualche cautela, come quella dell'assistente, io penso che la proposta di legge possa essere presa in considerazione, seguendo del resto un criterio che già il Ministero ha accettato, ammettendo nelle scuole gli insegnanti ciechi di guerra.

RUSSO. Faccio osservare che questo monitore, questo assistente, caldeggiato dal collega Tonello, potrebbe ad un certo punto sostituirsi allo stesso professore nel giudizio. Ciò è un pericolo troppo grave.

LOVERA. Dissento da quanto ha espresso il collega Tonello, mentre condivido in pieno il parere della senatrice Merlin, pur riconoscendo di essere in un certo senso perplesso di fronte al dolore che noi procuriamo a questi infelici, respingendo la proposta. Però io ritengo che ci dobbiamo preoccupare essenzialmente della scuola, degli scolari. Io ho un'esperienza veramente ricca in materia di ciechi nelle scuole, e voglio ricordare ai colleghi un caso a cui ho assistito. Qui si è ricordata la disposizione preliminare, in base alla quale può essere ammesso all'insegnamento soltanto chi è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti che ne menomino il prestigio. Un medico può anche non ritenere che la cecità menomi il prestigio dell'insegnante e ne mini la sanità fisica. Infatti, ad un concorso per supplenti venne data la precedenza ad un cieco, il quale venne assegnato alla scuola dove io insegnavo. Egli era insegnante di storia e filosofia, e perciò non aveva l'obbligo degli elaborati scritti, per quanto non è detto che il professore di storia e filosofia debba rinunciare alle prove scritte. Dopo 15 giorni di permanenza nella scuola, quel povero collega chiese lui stesso di essere esonerato dall'incarico, tante glie ne avevano combinate gli studenti, che pure erano dei bravi figlioli. Ma, in presenza dell'insegnante cieco, quei ragazzi diventavano dei ri-

belli senza freno. Noi passando nei corridoi, davanti a quell'aula, sentivamo un baccano indescrivibile, ed eravamo più volte costretti ad intervenire di persona per farlo cessare. Di conseguenza, senza che nessun provvedimento avesse preso il Provveditorato, quell'insegnante si allontanò di propria iniziativa dalla scuola.

Posso citare un altro caso, di un mio compagno di università, cieco, che insegna a Torino. Egli va in classe però sempre accompagnato dalla moglie, che si incarica di segnare i voti, di redigere i giudizi. In questo caso sorge evidente e valida l'obiezione che ha fatto testè il collega Russo, e cioè che è l'assistente, in quel caso la moglie, che si sostituisce al professore, che dà in ultima analisi i giudizi ed i voti.

Stante tutti questi lati manchevoli, mi sembra che sia opportuno evitare che nella scuola entrino degli insegnanti che, non per colpa loro, ma a causa di una realtà irreparabile, possono diventare elementi di disordine, o quanto meno, elementi che non contribuiscono all'ordine ed al buon andamento della scuola stessa. Per quanto sia doloroso nei riguardi dei ciechi, io ritengo perciò che, nell'interesse supremo della scuola, sia necessario non concedere loro di accedere all'insegnamento.

RUSSO. Tutti sentiamo il grande rispetto dovuto a questi nostri colleghi menomati in una delle facoltà più apprezzate e preziose nella vita. Proporrò che, se si potesse procedere ad un rinvio della discussione in una prossima riunione, venisse a riferire il presentatore della presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Varriale è stato già invitato a venire a riferire, ma ha risposto che si rimette alla Commissione.

RUSSO. Alcuni colleghi hanno citato delle esperienze personali. Anch'io ne ho una: nel mio liceo scientifico vi è un valoroso insegnante. Sul suo conto ho colto dalla bocca del Preside dell'Istituto queste parole: io, come Ministro, darei tre stipendi, tutti gli onori possibili ed immaginabili a questo collega, ma non lo esporrei alla fatica improba dell'insegnamento che non solo danneggia la scuola, ma lo sottopone ad amarezze.

I professori di storia e di filosofia ricorrono spesso ad esercitazioni scritte o ad esercizi di scrittura alla lavagna. Rimarrebbe, quindi, possibile solo per i professori ciechi l'insegna-

mento della musica e del canto. Conosco un valorosissimo maestro, valentissimo organista e pianista, professore al liceo musicale di Bari, il quale insegna musica e canto compresi l'armonia e il contrappunto, che è tutta grafia, e scrittura: una specie di calcolo algebrico tradotto in segni musicali. Non mi risulta che alcun inconveniente derivi dall'insegnamento di queste materie.

Debbo, poi, osservare che esistono difformità di trattamento nei riguardi degli insegnanti, perchè se una maestra, per esempio, è una bellissima donna, sanissima, ma ha un piccolo difetto, una imperfezione ad un piede, non può avere il certificato di sana costituzione fisica; questa povera giovane, pertanto, deve non solo soffrire per quella menomazione, ma le è interdetta la possibilità di insegnare. Quale è la giustificazione di questa sperequazione tra i ciechi che hanno una menomazione più grave, e pure sono ammessi in taluni casi ad insegnare, e il divieto così crudele contro una giovane donna, che ha solo una piccola imperfezione che non le permette di partecipare al concorso? Ho sentito dire che c'è una legge per l'insegnamento dei ciechi ad altri ciechi riguardante la musica ed il canto. Evidentemente per queste materie si può concedere la facoltà dell'insegnamento, perchè un cieco può benissimo insegnare ad altri ciechi, in quanto usando lo stesso sistema di scrittura e di lettura può vibrare all'unisono con i ragazzi. Anzi la sua sventura gli può suggerire tutte quelle accortezze didattiche necessarie con una consonanza di spirito particolare. Proprio perchè questa sventura ci riempie l'animo di grandissima comprensione e di senso di responsabilità dobbiamo vagliare con esattezza e con scrupolo tutte le ragioni possibili in modo che il nostro giudizio sia rivolto al bene della scuola, valutando la situazione del suo aspetto schiettamente umano.

LAMBERTI. Consento con quello che ha detto il senatore Russo. Anch'io sono molto perplesso di fronte a questo disegno di legge, non solo per un generico senso di umanità, ma anche per una preoccupazione di ordine costituzionale, perchè nella relazione che accompagna questo disegno di legge si accenna alla Costituzione, nel cui spirito lo Stato si deve sforzare di realizzare al più alto grado possibile una uguaglianza di trattamento nei confronti

di tutti i cittadini e di rimuovere finchè è possibile ogni stato di minorità, anche se è dato dalla natura.

Anch'io ho una certa esperienza di vita scolastica che non mi conforta però a sostenere recisamente né l'una né l'altra delle due tesi, perchè tale esperienza è piuttosto varia, mutevole e talvolta contraddittoria. Alcuni insegnanti ciechi sono riusciti felicemente, altri no. Ed allora mi domando se non si potrebbe accettare questo disegno di legge con una modificazione sostanziale, cioè potremmo accogliere i primi due articoli con qualche modificazione, e respingere il terzo. Si metterebbero così gli insegnanti ciechi in condizione di parità con gli altri colleghi, dando loro la possibilità di accesso all'insegnamento senza alcun trattamento preferenziale.

Per quanto riguarda l'eventuale necessità che essi siano assistiti nello svolgimento della loro attività didattica e pedagogica, osservo che non si può pretendere che lo Stato paghi loro un assistente. Tuttavia, alcuni hanno la possibilità di procurarselo; e si potrebbe lasciare al prudente giudizio del Capo dell'Istituto la facoltà di giudicare se la persona, di cui il cieco intende servirsi, sia o no idonea al suo compito. Non mi sembra però giusto che, aprendo le porte della scuola agli insegnanti ciechi, si stabiliscano per loro delle norme preferenziali, quali sono previste dall'articolo 3. Una misura di questo genere potrebbe soddisfare le contrastanti esigenze esposte nella discussione, che più che rappresentare un contrasto tra di noi rappresentano un contrasto all'interno di ciascuno di noi.

FILIPPINI. Io non penso di respingere del tutto questo disegno di legge non solo per ragioni di sentimento (il respingerlo sarebbe quasi una crudeltà), ma per ragioni, direi, di giustizia ed anche di carattere pratico. Per ragioni di giustizia: dal momento, infatti, che questi poveri infelici hanno compiuto il corso di studi e sono diventati dei laureati e dei diplomati, non si capisce perchè ad un certo momento perentoriamente dovrebbero essere stroncate le loro aspirazioni e il loro desiderio di partecipare all'insegnamento. Per ragioni di carattere pratico: in quanto, a mio avviso i ciechi, gli insegnanti ciechi, sono forse in condizioni morali superiori a quelle normali. È

secondo me questione di limiti; ed in questo senso sono dell'avviso del senatore Lamberti.

Mentre nella prima parte dell'articolo primo si ammettono gli insegnanti ciechi alla partecipazione ai concorsi per le materie giuridiche, storiche, filosofiche e per la musica e il canto, si aggiunge poi che sono ammessi anche per tutte le altre materie che non comportino la correzione di elaborati in classe; quindi la limitazione sostanzialmente non esiste più. Non ho nulla da osservare per quanto riguarda la musica e il canto e credo che gli insegnanti ciechi potrebbero anche insegnare le materie giuridiche, storiche e filosofiche, ma, a mio avviso, l'articolo 1 dovrebbe essere approvato solo per la prima parte. Capisco perfettamente gli inconvenienti dell'insegnamento dei ciechi soprattutto per quel che riguarda il comportamento della scolaresca nei riguardi dell'insegnante, che potrebbe non avere il necessario rispetto, in quanto al cieco è più difficile imporsi. Credo, però, che sia eccessivo dire che proprio perchè l'insegnante è cieco si verifica una maggiore indisciplina. Ricordo che quando frequentavo il liceo ero discepolo di un professore di matematica estremamente timido. Glie ne combinavamo di tutti i colori, fino a che il Preside non fu costretto a prendere provvedimenti drastici nei confronti della scolaresca. Tuttavia non mi sembra che questo sia un argomento tale da giustificare l'esclusione dei ciechi dall'insegnamento. Più che altro si può parlare della difficoltà di valutare il candidato al momento degli esami; ma allora l'insegnante non sarà solo, saranno presenti altri insegnanti, che potranno provvedere a controllare l'identità del candidato e a sorvegliarlo durante la prova. Mi associo pertanto alla proposta del senatore Lamberti di approvare i primi due articoli, sopprimendo, però, l'ultima parte dell'articolo 1, e di respingere l'articolo 3. In questo senso sono favorevole all'approvazione della proposta di legge.

SAPORI. Se teniamo conto che nella scuola insegnano già dei ciechi di guerra, non si vede come si potrebbe fare una distinzione fra costoro e i ciechi nati. Possiamo e vogliamo condannare ciechi nati a fare semplicemente mestieri manuali, con la sola eccezione dell'insegnamento della musica e del canto? Non si può pensare, infatti, che questi disgraziati stu-

dino soltanto per proprio piacere personale, senza dallo studio poter ricavare da vivere. Poichè si è parlato di esperienze, io ho da citarne una mia, fatta a Firenze in una scuola privata dove appunto insegna, con vero profitto, un cieco dalla nascita. In quella scuola gli studenti hanno risolto il problema dell'« assistente » o del « monitore » delegando a turno, ogni settimana, uno di loro che sorveglia la disciplina e aiuta il docente in tutti i rapporti con la scolaresca. Ho assistito a qualche lezione, e lungi dal provare pena ho avvertito un senso di serenità. Aggiungo che quell'insegnante, cieco, dopo la scuola ha contatti con i ragazzi in misura maggiore dei suoi colleghi veggenti, perchè più di loro sente il bisogno spirituale di accostarsi ad essi. Una volta preso in esame questo disegno di legge, credo che non si possa respingerlo senza provare il più grave rimorso. Sono pertanto di avviso di accettarlo, apportandovi, in caso, qualche limitazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi rendo conto delle ragioni di umanità che hanno ispirato la proposta di legge del senatore Varriale, ma noi siamo quasi tutti uomini di scuola, e siamo per costituzione gelosi tutori del prestigio della scuola, crediamo nella scuola. Ogni tanto però siamo indotti a fare della beneficenza a spese della scuola, a favore di alcune categorie, per esempio dei reduci, che hanno diritto alla nostra riconoscenza; tuttavia, non è giusto che sia la scuola a pagare le spese. Nel caso presente lo Stato, però, non potrebbe pagare anche l'assistente al professore cieco. Non bisogna poi dimenticare che il professore oltre che insegnare, deve comunicare in ogni senso con i discepoli, e, purtroppo, l'esperienza ci conferma che perfino all'Università la lezione può essere inefficace per mancanza di comunicativa diretta. Il Governo non è contrario e non è insensibile al problema, come dimostra il fatto che ha presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge nel quale si prevede l'insegnamento di professori ed insegnanti ciechi nelle scuole per i ciechi, dove, come ha detto il senatore Russo, l'insegnamento può essere favorito dalla consonanza perfetta di esperienza e di costume di vita.

Riguardo alla proposta di legge del senatore Varriale, se credete di non respingerla poiché ciò potrebbe sembrare una crudeltà, riterrei opportuno sospendere la discussione, oltre tutto perchè ci si potrebbe poi trovare in contrasto con quel progetto che si trova all'esame della Camera dei deputati.

Indubbiamente un coordinamento è necessario. In ogni modo gli articoli della presente proposta di legge dovrebbero essere modificati e le materie, di cui all'articolo 1, dovrebbero essere elencate con maggiore precisione. Soprattutto, dovrebbe essere soppresso l'ultimo articolo.

Ritengo perciò opportuno soprassedere per coordinare questa proposta di legge con le altre norme all'esame della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Come è potuto accadere che vi siano dei ciechi che già insegnano nelle scuole?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Talvolta la disposizione che prescrive un certificato di sana costituzione fisica è stata interpretata nel senso che la cecità non menoma il prestigio dell'insegnante.

Ad ogni modo il giudizio è rimesso alla facoltà discrezionale della Commissione esaminatrice. Comunque si tratta di pochi casi. Se questa proposta di legge, pertanto, fosse respinta si finirebbe per negare delle inclusioni che ora sono tollerate. Bisogna perciò procedere con cautela e organicamente.

TOSATTI, *relatore*. Dopo quello che ha detto il rappresentante del Governo, che ha una vastissima esperienza scolastica, non insisto ulteriormente. Vorrei solo fare presente che in ogni caso l'articolo 3 non dovrebbe essere approvato. La proposta di legge dovrebbe essere rielaborata e accompagnata da ampia documentazione di esperienze e da una relazione più completa.

Occorre anche tener presente che, per quanto riguarda le scuole private che funzionano autonomamente, proibire ad esse di avere insegnanti ciechi sarebbe eccessivo e, inoltre, mi sembra che non abbiamo alcuna veste per vietare ciò. Per quanto riguarda l'accenno alla Costituzione, osservo che la Costituzione prescrive delle norme programmatiche per quanto riguarda l'abolizione dei privilegi e l'instaurazione dell'uguaglianza tra i cittadini.

Ma se l'uguaglianza è menomata dalla costituzione fisica, nello stesso modo che certi lavori sono proibiti alle donne ed ai ragazzi possono essere proibiti anche ai ciechi, tenendo conto specialmente che nella scuola non basta la capacità teorica, ma occorre anche quella fisica; quindi, mi sembra che il richiamo alla Costituzione non sia adeguato.

Sono anch'io del parere dell'onorevole Sottosegretario inteso ad ottenere un rinvio. Da quello che è stato detto, dall'esperienza dei colleghi risulta che tutti hanno delle perplessità e che desiderano un approfondimento della questione. Se questo rinvio significa non rigetto ma coordinamento con l'altro progetto di legge che si trova dinanzi alla Camera dei deputati, io sono favorevole al rinvio.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare, inoltre, che con provvedimento già approvato dal Consiglio dei ministri si scinde l'esame di concorso da quello di abilitazione. Qui, all'articolo 2 si parla di esame di abilitazione all'insegnamento: per l'esame di concorso per le scuole di Stato deve essere lo Stato stesso a giudicare del prestigio del professore, ma per l'abilitazione la questione si potrebbe, invece, considerare sotto un altro aspetto: chi ha conseguito un titolo di studio, per esempio, la laurea in legge può aspirare ad avere l'abilitazione all'insegnamento; e non si può negare tale possibilità all'individuo cieco.

MERLIN ANGELINA. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei domandare una precisazione: siccome ho sentito accennare da qualcuno al fatto che il respingere il disegno di legge avrebbe potuto portare danno ai ciechi di guerra già ammessi all'insegnamento, ricordo che un cieco di guerra ha diritto ad un assegno ed a una notevole pensione, la quale è molto superiore allo stipendio di un insegnante di scuola media. Poichè in ogni caso non è consentito il cumulo della pensione con uno stipendio, io mi domando come sia possibile che questi ciechi, i quali hanno una notevole pensione unita ad altri vantaggi, data la scarsità di posti attuale, debbano togliere dei posti a coloro che vedono e che talvolta sono costretti a compiere degli atti socialmente dannosi, pur di vivere. Io sono pietosa, ma non pietista.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Spetterà al Parlamento di stabilire se ci sarà, o meno, una incompatibilità: oggi allo stato attuale non c'è.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha proposto una sospensiva al fine di coordinare eventualmente questa proposta di legge con il disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati che tratta una materia parzialmente identica; ora a me non resta che mettere in votazione questa proposta di sospensione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Sospensione dall'obbligo del concorso speciale per la assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino** » (N. 2555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sospensione dall'obbligo del concorso speciale per la assegnazione dei professori medi alle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 e fino al 30 settembre 1955 è sospeso l'obbligo del concorso speciale per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale alle cattedre di ruolo ordinario e di ruolo transitorio disponibili nelle sedi previste dall'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lamberti.

LAMBERTI, *relatore*. La legislazione vigente prevede che le cattedre disponibili in alcuni grandi centri elencati in questo disegno di legge, siano in parte riservate a concorsi speciali, mentre per il resto vi si accede mediante il normale trasferimento. Tuttavia già da

alcuni anni si è dovuta sospendere l'applicazione di questa legge, e la relazione che accompagna il presente disegno di legge elenca diverse ragioni, tutte molto apprezzabili, perchè si decreti un ulteriore rinvio per un triennio del bando di questi concorsi speciali. Fra le ragioni esposte mi sembra particolarmente apprezzabile quella relativa alle pratiche che sono tuttora in corso per la sistemazione dei ruoli speciali transitori. La nomina dei vincitori in quei concorsi si sperava potesse essere effettuata prima dell'inizio del corrente anno scolastico, ma ciò non è stato possibile. Io non avrei perciò nessuna difficoltà a proporre l'accoglimento di questo disegno di legge. Però tra i vari rilievi della relazione ve n'è uno che mi lascia molto perplesso in quanto entra nel merito e non riguarda tanto le circostanze attuali quanto la sostanza del sistema stesso. Si dice, infatti, nella relazione: « D'altronde gli studi finora compiuti intorno al riassetto della legislazione scolastica non hanno imposto, in modo inequivocabile, l'esigenza del concorso speciale per adire le sedi di maggiore importanza: un criterio di prudente determinazione consiglia di soprassedere ancora per qualche tempo all'attuazione delle norme stabilite con il decreto n. 629 del 21 aprile 1947 ». Ora io consento sul fatto che l'opportunità di questi concorsi possa essere ancora vagliata in altri modi, ma se l'approvazione di questo disegno di legge — il che non è — dovesse significare adesione al criterio di massima che è meglio non fare concorsi speciali per le grandi sedi, allora io non sarei favorevole al disegno di legge stesso perchè in realtà penso che l'analogia, che si è voluta in tal modo istituire tra l'Amministrazione scolastica e le altre Amministrazioni, vale fino ad un certo punto: infatti l'insegnare in una grande sede, specialmente da parte di qualche giovane valente, può significare per lo stesso la continuazione dello sviluppo della propria formazione culturale. Col regime dei trasferimenti puri e semplici noi, invece, precludiamo a qualunque giovane di valore la possibilità di esercitare la professione di insegnante in un grande centro di studi dove egli può aver modo di sviluppare la sua cultura.

Quindi, di massima sarei favorevole al criterio che ha ispirato la legislazione ancora vi-

gente; però sono sensibile ad alcune considerazioni contingenti riguardo alla situazione particolare che si è creata nella guerra e nel dopo-guerra e soprattutto a quella che è iniziata in seguito alla formazione dei ruoli speciali transitori. Proporrei quindi che si approvasse il disegno di legge, il quale consiste unicamente nella proroga della sospensione dei concorsi ancora per un triennio.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Osservo che in effetti la sospensione invocata è indispensabile, soprattutto per i ruoli speciali transitori; io che me ne occupo personalmente attesto che è stato un lavoro improbo, soprattutto per quanto attiene all'assegnazione delle sedi e debbo ringraziare i due rami del Parlamento, i quali hanno voluto dare un elogio agli Uffici competenti del Ministero, i cui funzionari si sono prodigati per assegnare le sedi che erano richieste, cercando di soddisfare nella migliore maniera possibile gli insegnanti, nell'interesse della scuola stessa.

Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Lamberti, dichiaro di condividere il suo avviso, per lo meno relativamente alla scarsa chiarezza del periodo da lui citato. Se non altro un'aliquota dei posti disponibili nelle grandi sedi deve essere messa a concorso per dare la possibilità ai giovani di insegnare nelle grandi città ai fini della eventuale necessità di completamento della propria formazione culturale. Questo però è un problema che potrà essere affrontato in sede di riforma della scuola, che noi auguriamo possa essere presto realizzata. Intanto non mi resta che pregare la Commissione di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale » (N. 2556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande

degli aspiranti al conseguimento del giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Filippini.

FILIPPINI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole Presidente di nominarmi spesso relatore dei disegni di legge che riguardano in qualche modo la musica; ma non vorrei che il Presidente si ingannasse, come si ingannano quasi tutti gli italiani, i quali, perchè nati in luoghi dove sono sorti tanti geni della musica, si ritengono tutti musicisti. La realtà purtroppo è che noi siamo ignoranti della musica, a mio avviso per la mancanza di organizzazione dell'educazione musicale e non certo perchè il popolo italiano manchi di intuito per la musica. Per esempio, per quanto riguarda il canto corale, per ascoltare qualcosa che sia veramente di notevole, bisogna recarsi alla Scala o alla Cappella Sistina; altrove il canto corale si può dire che sia sconosciuto — naturalmente intendo quello artistico. E ciò a differenza di quello che avviene in altri Paesi, dove i popoli hanno un intuito musicale molto inferiore al nostro, ma usano cantare coralmente di più e meglio: basti pensare ai russi e ai tedeschi. Da noi manca, dunque, ogni organizzazione nella educazione musicale.

Il disegno di legge attualmente in esame si può dire che ci fa toccare con mano questo nostro difetto anche per quel che riguarda l'esercizio della professione orchestrale. Io do lode al Ministro della pubblica istruzione di avere finalmente proposto questo disegno di legge che ripara ad un inconveniente da varie parti lamentato: con esso si stabilisce, infatti, che coloro i quali vogliono esercitare la professione di orchestrale sono messi nella condizione di chiedere ed ottenere il titolo che desiderano in due modi distinti, o con la presentazione di documenti, oppure sottoponendosi ad una prova di esami.

All'articolo 5 del disegno di legge si prescrive che gli aspiranti oltre ai documenti di rito debbono produrre: a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneità, b) titoli di studio eventualmente posse-

duti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione; e ciò nel termine di tre anni. A questo proposito debbo osservare che sarà molto difficile che gli orchestrali possano conseguire il titolo di idoneità mercè la esibizione di semplici documenti; se essi hanno il titolo di studio la questione non sussiste, ma se debbono presentare documenti di altra natura, io non ne vedo la necessità, a meno che non si tratti di una dichiarazione del Sindacato di cui fanno parte, oppure di una dichiarazione rilasciata da un maestro o direttore di orchestra, il quale attesti che l'aspirante alla idoneità ha prestato la sua opera durante qualche esecuzione, orchestrazione e via dicendo. Sarebbe, poi, opportuna la presentazione dei contratti o di copie di essi dai quali risultasse l'attività professionale orchestrale dell'aspirante. Ma poichè la presentazione di tali documenti mi sembra piuttosto difficile io penso che tutto si risolverà in pratica alla prova di esami. Ciò è l'oggetto dell'articolo 7 il quale al primo comma stabilisce che le domande rivolte dagli aspiranti sono esaminate da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione. Io non ho che da lodare la composizione di queste Commissioni nelle quali si fanno intervenire anche i rappresentanti dei professori di orchestra, e cioè gli elementi tecnici. Altri membri della Commissione sono il Direttore dei Conservatori, e poichè i Conservatori in Italia sono dodici, io penso che tali Commissioni esaminatrici potranno essere formate proprio là dove si trovano i Conservatori stessi. Sono anche previsti come membri delle Commissioni due professori titolari di cattedra dei Conservatori che varieranno a seconda degli strumenti usati dagli aspiranti; è poi previsto un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri (Direzione generale dello spettacolo) il quale peraltro avrà voto consultivo: io non so se è assolutamente indispensabile che questo funzionario venga a far parte delle Commissioni o se non sarebbe meglio eliminarlo e sostituirlo con un altro esperto scelto dalle organizzazioni orchestrali. Ma su questo punto non insisto. Non ho che da rallegrarmi che siano chiamati a far parte di queste Commissioni gli esperti, rappresentanti delle organiz-

zazioni orchestrali, i quali, peraltro, dovranno sentire il dovere di essere abbastanza severi nel loro giudizio, anche se non si tratta soltanto di concedere il titolo per poter partecipare alle grandi orchestre per i grandi spettacoli lirici, ma anche per partecipare alle piccole orchestre di poco conto.

Non mi resta che proporre di approvare il disegno di legge il quale tra l'altro serve ai fini sindacali e riordina questo settore. Debbo notare che nel titolo del disegno di legge c'è forse una lacuna, che poi è riempita nell'articolo 7 là dove si parla della formazione delle Commissioni, il quale alla lettera g) prevede la composizione di una Commissione per i maestri e direttori di banda. Per la chiarezza della legge io penso quindi che anche al titolo di essa si dovrebbero aggiungere le parole: « e di dirigenti di complessi bandistici ».

MERLIN ANGELINA. Sono favorevole a questo disegno di legge perchè esso serve a dare un titolo di specializzazione, del che invero c'è molto bisogno; colgo però l'occasione per raccomandare che il Ministero della pubblica istruzione studi la situazione di un'altra categoria di persone anch'esse addette agli spettacoli, alla musica ecc. Molto a torto si dice che l'Italia è la terra dei canti, dei fiori e dei carmi, ma se c'è un Paese che non è tutto questo, è proprio l'Italia. Infatti all'estero troviamo generalmente più fiori, più alberi ed anche più musica; in occasione dei congressi di qualsiasi specie, vediamo che all'estero si usa spesso allietare il pranzo finale con dei cori dei quali fanno parte indistintamente fanciulle di 17 e donne di 70 anni; se in quelle occasioni si domanda a noi italiani, che tutti ritengono « chitarristi », se sappiamo cantare qualcosa, inevitabilmente la domanda rimane sempre senza una risposta concreta. Colgo, perciò, l'occasione per invitare il Ministero a preoccuparsi del fatto della mancanza di cultura musicale, la quale serve tanto per ingentilire gli animi, quanto per volgere l'attività dei nostri giovani e della nostra gente verso nobili forme di espressione. Io auspico che quello che si intende fare per gli orchestrali, si faccia anche per i cori. Inserirei il canto come materia obbligatoria anche nei licei classici ed incrementerei l'esercizio del canto anche nelle fabbriche e nei posti di lavoro. È ne-

cessario che si specializzino coloro che poi vogliono fare la professione di coristi ed in generale è augurabile che il canto sia diffuso ed incoraggiato in tutto il Paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Coloro che siano sprovvisti dei titoli di studio prescritti dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 3 della legge 4 giugno 1934, n. 977, e che alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana abbiano esercitato, da almeno tre anni, la professione di orchestrale, per poter continuare a far parte di orchestre devono chiedere ed ottenere apposito giudizio di idoneità.

Il giudizio di idoneità sarà così distinto:

a) idoneità all'esercizio della professione in orchestre sinfoniche o liriche;

b) idoneità all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

Tale classificazione vale anche per le orchestre funzionanti alle dipendenze della R.A.I.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche alle orchestre dei caffè, cinematografi e delle sale da ballo indipendentemente dal numero degli elementi di cui esse siano composte.

RUSSO. A me sembra eccessivo che le disposizioni contenute nell'articolo 1 del disegno di legge si debbano applicare, a norma di questo articolo 2, anche alle orchestre di caffè, cinematografi e delle sale da ballo indipendentemente dal numero degli elementi di cui essi siano composte; infatti, mi sembra esagerato sottoporre un individuo che, avendo delle attitudini, desidera organizzare una orchestra, all'obbligo di possedere i titoli prescritti dal disegno di legge. Non si corre forse il grande pericolo di intralciare la formazione delle orchestre musicali oggi così diffuse?

FILIPPINI, *relatore*. Gli individui che desiderino organizzare orchestre non corrono nessun pericolo con l'approvazione di questo disegno di legge. Tutt'al più si avrà la garanzia che gli elementi facenti parte di una orchestra sappiano suonare.

RUSSO. Io non comprendo la necessità del possesso di un titolo da parte dei suonatori delle orchestre da caffè.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo e condivido la preoccupazione del senatore Russo e concordo con lui sul desiderio di non creare difficoltà a queste piccole attività musicali; tuttavia non è detto che non si possa suonare nei caffè senza possedere i titoli richiesti, ma è soltanto previsto che chi avrà qualche aspirazione maggiore dovrà possedere i titoli necessari. In ogni caso non c'è nessuna sanzione penale o contravvenzione. D'altronde io non opporrei nessuna difficoltà se si decidesse di eliminare dell'articolo 2, la specificazione relativa alle orchestre dei caffè.

ROLFI. Noi siamo dinanzi ad una riapertura di termini come dice il titolo stesso della legge, per cui ci si richiama a disposizioni già esistenti in altra legge. Sarei di parere di lasciare le cose come stanno perchè ho l'impressione che gli stessi sindacati interessati consentano sull'utilità dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Però l'articolo 3 della legge 4 giugno 1934 n. 977 in effetti esentava dall'osservanza delle norme in esse contenute le orchestre di caffè; il presente disegno di legge avrebbe quindi un contenuto innovativo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io penso che l'introduzione dell'articolo 2 derivi da richieste sindacali.

RUSSO. Spezzo una lancia a favore di questi distributori di suoni e di letizia, perchè ho l'impressione che approvando l'articolo 2 di questo disegno di legge si creerebbero delle difficoltà per quella povera gente. Propongo quindi la soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dal senatore Russo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3 che diventerà 2 in sede di coordinamento. Inoltre, verrà opportunamente modificata la numerazione dei successivi articoli.

Art. 3.

Coloro che conseguiranno tale giudizio di idoneità potranno essere iscritti nell'albo previsto dall'articolo 6 della legge 4 giugno 1934, n. 977, previo l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa di cui al numero 202 della tabella, allegato A), al decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 604 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 4.

La domanda deve essere estesa su carta da bollo da lire 32 e sottoscritta dal richiedente, il quale deve altresì indicare il suo preciso indirizzo.

Essa deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alla domanda devono essere acclusi i seguenti documenti redatti su carta legale:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato generale del casellario giudiziale. Sono in ogni caso esclusi dal giudizio di idoneità coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per tempo superiore ai 5 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione a termine del codice penale;
- d) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
- e) certificato di buona condotta morale e civile;
- f) ricevuta comprovante il versamento all'Ufficio del Registro della tassa di esame di lire 1.500;
- g) elenco in triplice esemplare, sottoscritto dal richiedente, dei documenti e dei titoli presentati. I documenti ed i titoli devono essere numerati progressivamente.

I documenti di cui alle lettere b) c) d) ed e) devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e quelli di cui alle lettere a) b) c) d) e) devono inoltre essere legalizzati nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1770.

(È approvato).

Art. 5.

Oltre i documenti di cui al precedente articolo, gli aspiranti debbono produrre:

a) titoli e documenti comprovanti l'attività professionale svolta e per la quale viene chiesto il giudizio di idoneità;

b) titoli di studio eventualmente posseduti o documenti in genere dai quali si possa desumere la cultura generale e specifica in rapporto alla loro professione.

I richiedenti devono fornire la prova di aver esercitato alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, da almeno tre anni consecutivi, la professione, mediante l'esibizione di titoli e documenti.

(È approvato).

Art. 6.

Coloro che ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190, e della legge 11 aprile 1940, n. 475, abbiano già chiesto ed ottenuto giudizio di idoneità ma limitatamente all'esercizio professionale in orchestre di musica varia (secondo grado) possono presentare domanda, regolarmente documentata giusta quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, per conseguire l'idoneità all'esercizio professionale in orchestre sinfoniche o liriche (primo grado).

(È approvato).

Art. 7.

Le domande rivolte ad ottenere il giudizio di idoneità sono esaminate da una Commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Essa è presieduta da un direttore di Conservatorio di musica governativo ed è costituita in conformità delle seguenti disposizioni:

a) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a tastiera;

b) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti ad arco;

c) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di legno;

d) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori d'orchestra un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti a fiato di ottone;

e) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi due rappresentanti dei professori d'orchestra, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per l'arpa;

f) due esperti in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, due esperti rappresentanti dei professori di orchestra e un esperto in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo), per gli strumenti a percussione e per gli altri strumenti appartenenti a complessi di tipo jazz;

g) due professori titolari di cattedra nei Conservatori di musica governativi, due esperti rappresentanti dei professori di banda ed un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per i maestri direttori di banda;

h) due professori titolari di cattedra di composizione nei Conservatori di musica go-

vernativi, due rappresentanti dei professori di orchestra e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) anche esso esperto, per gli strumenti non previsti nelle lettere suindicate.

I professori dei Conservatori di musica governativi, gli esperti rappresentanti dei professori d'orchestra, quello rappresentante i maestri direttori di banda e il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvicendano a seconda delle varie categorie di strumenti indicati nelle lettere precedenti. Gli esperti rappresentanti dei professori di orchestra e dei maestri direttori di banda sono proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali numericamente e qualitativamente più importanti.

Fa parte della Commissione, con voto consultivo, un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, il quale eserciterà anche le funzioni di Segretario.

La spesa per il funzionamento della Commissione, prevista nella somma di lire 500.000, graverà sul capitolo 16 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione dei successivi esercizi.

LAMBERTI. Desidero fare un'osservazione riguardo alla dizione adottata in questo articolo 7 di « Conservatori di musica governativi »: esiste una vecchia questione sulla denominazione di questi Conservatori, se debbono cioè essere chiamati « governativi » o « statali ». Quale è la loro denominazione ufficiale?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In verità l'attributo « governativo » non significa niente, in quanto si riferisce soltanto ad uno dei tre poteri dello Stato; credo che sia tradizionale attribuire ai Conservatori il termine di « governativi », ma dal punto di vista giuridico il termine non mi sembra esatto.

LAMBERTI. Proporrei quindi un emendamento formale per sostituire la parola « governativi » con l'altra « statali ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Lamberti tendente a sostituire, nell'articolo 7, la dizione « Conservatori di musica governativi » con le altre: « Conservatori di musica statali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 di cui do lettura:

Art. 8.

La Commissione esamina le singole domande presentate al fine di accertare se in base ai documenti prodotti il candidato possa o no ottenere il giudizio di idoneità per l'esercizio dell'attività professionale da lui indicato.

Nel caso in cui la Commissione non ritenga di poter formulare proposte definitive in base ai titoli, il candidato sarà sottoposto ad una prova di esame indicata preventivamente dalla Commissione.

Le sedute della Commissione sono valide qualora intervengano il Presidente e due dei componenti oltre il funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione indicato nell'articolo precedente.

La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

(È approvato).

Art. 9.

La Commissione propone al Ministro della pubblica istruzione di concedere o meno ai singoli aspiranti l'idoneità all'esercizio della attività professionale da ciascuno di essi richiesta.

Anche se nella domanda si chiede il giudizio di idoneità per far parte di orchestre sinfoniche o liriche la Commissione può proporre, a suo giudizio, che l'idoneità sia limitata all'esercizio della professione in orchestre di musica varia.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro della pubblica istruzione decide con suo provvedimento sulle proposte della Commissione.

(È approvato).

Art. 11.

A coloro ai quali viene concesso il giudizio di idoneità di cui ai precedenti articoli è rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione una dichiarazione valida per l'esercizio professionale e per l'iscrizione all'albo prevista dall'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

FILIPPINI, *relatore*. Come ho già accennato all'inizio della discussione, intendo proporre un emendamento aggiuntivo al titolo del disegno di legge per cui alle parole già esistenti « Riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al conseguimento al giudizio di idoneità all'esercizio della professione di orchestrale » si aggiungano le altre « e di dirigente di complessi bandistici », e ciò in relazione al contenuto della lettera g) dell'art. 7, che si riferisce appunto ai maestri direttori di banda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore tendente ad aggiungere al titolo del disegno di legge le parole: « e di dirigente di complessi bandistici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il nuovo titolo del disegno di legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.